



AS1774

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Commissione VII Senato della Repubblica

Giovedì 23 aprile

Memoria Forma

Introduzione

Ringraziando la Commissione per l'opportunità di intervenire sul provvedimento in esame che affronta un tema tanto centrale quanto delicato in questa fase di emergenza, vi rappresentiamo quanto segue.

Forma è la principale organizzazione degli Enti di Formazione Professionale italiani che - tra i loro principali compiti - ogni anno accompagnano oltre 150.000 studenti attraverso percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approfondendo un importante impegno anche nel contrastare la dispersione scolastica: è un'offerta complementare, professionalizzante, rispetto agli ordinari percorsi scolastici. Non ci soffermeremo pertanto su aspetti puntuali del provvedimento, che riguarda esclusivamente il sistema nazionale di istruzione, ma su questioni che guardano l'intero sistema educativo, che comprende sia i percorsi di istruzione che quelli di formazione in obbligo di istruzione, partendo dall'assunto che **il medesimo diritto di continuità didattica e di completamento dei percorsi deve essere garantito anche agli studenti che frequentano i percorsi erogati dai nostri centri di formazione professionale (CFP)**. In tal senso non possiamo non ribadire che tali percorsi **hanno natura ordinamentale quanto quelli erogati dal sistema scolastico, assolvono l'obbligo di istruzione e, benché la relativa competenza costituzionale sia affidata alle Regioni, allo Stato resta affidato il ruolo di definire e garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e il diritto allo studio a tutti i giovani in obbligo di istruzione.**

Nella fase emergenziale che ha comportato la sospensione delle attività didattiche e formative, che ormai si protrae dalla fine di febbraio, dapprima limitatamente ad alcune aree e poi estesa all'intero territorio nazionale, è apprezzabile lo sforzo di individuare una cornice generale, seppure attraverso una disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.



In tal senso, non si può che condividere la necessità di individuare misure speciali per salvaguardare tutti gli studenti. In tale solco, abbiamo letto anche la spinta verso la Didattica a distanza (DAD) che ha consentito agli studenti di non perdere il contatto con la didattica e di poter, di conseguenza, arrivare a concludere l'anno scolastico e il passaggio a quello successivo seppure con le deroghe previste dal provvedimento in esame.

Le nostre richieste

- 1) Con riferimento alla DAD, o più in generale all'*e-learning*, condividiamo con la Ministra Azzolina il giudizio positivo circa questa nuova modalità di insegnamento che si avvale delle tecnologie. Tuttavia, non sfugge a questa Commissione che la DAD richiede l'utilizzo di attrezzature, *device*, e di connessioni in fibra non presenti in tutte le case. E, anche laddove presenti, magari non per tutti i componenti della famiglia. Da questo punto di vista, si porta all'attenzione anche di questa Commissione, oltre che del Governo, l'appello a non aumentare il divario sociale, a non lasciare indietro degli studenti, solo perché meno forniti di strumenti digitali. A tal proposito, quindi, se è condivisibile l'investimento realizzato dal Ministero dell'istruzione per la DAD con uno stanziamento complessivo di 160 milioni, di cui 80 milioni stanziati nel c.d. DL "Cura Italia" (DL 18/2020) e 80 milioni a valere sul PON, **non si comprende perché la stessa possibilità non possa essere estesa anche agli studenti dei nostri CFP. Auspichiamo, quindi, che nel prossimo provvedimento economico possa trovare spazio anche uno stanziamento per rafforzare l'e-learning, sia in termini di accesso ai devices, che di accesso alle connessioni, che di formazione dei docenti, per i percorsi leFP.**
- 2) Consapevoli che un intervento normativo analogo a quello qui in esame per i percorsi di leFP, IFTS e ITS, soprattutto con riferimento alle prove conclusive, non sarebbe realizzabile per le prerogative in materia di formazione professionale che la costituzione assegna alle Regioni, in termini ordinamentali, **è necessario un intervento statale per far salvo l'anno formativo, analogamente a quanto fatto per l'anno scolastico (cfr. art. 32 DL 9/2020) considerato che il monte orario minimo dei percorsi, così come anche la frequenza minima agli stessi, sono definiti a livello statale quali Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).**

Tale norma è necessaria per garantire agli studenti dei percorsi di leFP, IFTS e ITS di non dover perdere l'anno formativo, proprio come fatto per i loro coetanei iscritti al sistema educativo.



Ad ogni buon fine, si allega alla presente memoria una proposta di formulazione della norma, già da noi presentata come proposta di emendamento al c.d. “DL Cura Italia” (DL 18/2020), ma che potrebbe anche essere accolta nell’ambito del presente provvedimento (in calce).

A margine, trattandosi di argomento che esula dal tema odierno, si segnala anche a questa rispettabile Commissione che le Istituzioni formative (oltre a Forma anche Cenfop, l’altra organizzazione di rappresentanza nazionale) stanno sottoponendo all’attenzione delle istituzioni il tema del rischio di tagli delle risorse attribuite dalle Regioni per finanziare i percorsi di questo anno formativo, sconvolto dall’emergenza sanitaria: trattandosi di una condizione necessitata che non dipende dalla volontà dei CFP, si dovrebbe prevedere che la sospensione delle attività non incida negativamente sulle risorse assegnate agli enti e che, quindi, non rilevi ai fini dell’applicazione dei meccanismi di decurtazione dei finanziamenti.

In conclusione, ringraziando nuovamente per l’attenzione che la Commissione ci sta oggi riservando, rivolgiamo un accorato appello a coinvolgerci sempre quando vengono trattati temi che riguardano il sistema educativo e il diritto all’istruzione e alla formazione.



EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2 bis (Conservazione validità anno formativo)

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è necessaria a salvaguardare la validità dell'anno formativo in corso per i percorsi leFP, IFTS e ITS, analogamente a quanto fatto per l'anno scolastico 2019/2020. L'intervento non comporta oneri a carico della finanza pubblica.